

La normativa per l'accesso alla pensione di addetti a lavorazioni particolarmente pesanti e faticose (i “Lavori usuranti”)

- **La norma**
- **La disciplina**
- **L'elenco delle lavorazioni**

Premessa

- ✓ **Il decreto legislativo 67 del 21 aprile 2011 disciplina, ai sensi della delega contenuta all'articolo 1 della legge 183 del 4 novembre 2010;**
- ✓ **La norma deroga ai contenuti delle leggi di riforma del sistema pensionistico numero 243 del 23 agosto 2004 (Maroni) e numero 247 del 24 dicembre 2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare del governo Prodi);**
- ✓ **Il decreto legislativo 67 del 2011 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 108 del 11 maggio 2011**

Deroga al regime pensionistico (articolo 1)

- ✓ È ammessa la possibilità di richiedere il trattamento pensionistico anticipato purché ricorrano **determinate condizioni**:
 1. **Requisito di anzianità** contributiva non inferiore a 35 anni;
 2. **Rispetto** del regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (finestre a scorrimento e adeguamento alla speranza di vita);
 3. Aver svolto almeno **sette anni negli ultimi dieci anni** di attività in lavorazioni esplicitamente elencate (regime transitorio per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017);
 4. Aver svolto almeno la **metà della vita lavorativa** complessiva nelle lavorazioni esplicitamente elencate (a regime dal 1 gennaio 2018)

Nota bene: nel computo dei periodi, si deve tener conto dell'effettivo svolgimento della attività con **esclusione** dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa

Deroga al regime pensionistico (articolo 1)

- ✓ **Possono richiedere il beneficio:**
 - a. **Lavoratori impegnati in lavorazioni particolarmente usuranti (“decreto Bassolino-Salvi” del 19 maggio 1999);**
 - b. **Lavoratori notturni:**
 - 1. **che prestano servizio per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni non inferiore a 78 (per chi matura i requisiti fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o non inferiore a 64 (per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009);**
 - 2. **che prestano servizio per almeno tre ore nell’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo;**
 - c. **Lavoratori occupati in aziende individuate da specifico codice Inail che si caratterizzano per processi produttivi in serie con ripetizione costante del ciclo;**
 - d. **I conducenti di veicoli con non meno di 9 posti del servizio di trasporto pubblico**

I beneficiari

- ✓ **Le lavorazioni ricomprese nel “Decreto Bassolino-Salvi” del 19 maggio 1999:**
 - a) **Lavori in galleria, cava o miniera con carattere di prevalenza e continuità;**
 - b) **Lavori nelle cave di materiale di pietra o ornamentale;**
 - c) **Lavori nelle gallerie con carattere di prevalenza e continuità;**
 - d) **Lavori in cassoni ad aria compressa;**
 - e) **Lavori svolti dai palombari;**
 - f) **Lavori ad alte temperature ove non sia possibile adottare misure di prevenzione;**
 - g) **Lavorazione del vetro cavo;**
 - h) **Lavori espletati in spazi ristretti, come costruzione, riparazione e manutenzione navale o lavori in intercapedini, pozzetti, doppi fondi**
 - i) **Lavori di asportazione dell’amianto**

I beneficiari

- ✓ **Le lavorazioni ricomprese nell'elenco allegato al dlgs 67/2011:**
 - a) **Prodotti dolciari, additivi per bevande ed altri alimenti (codice Inail 1462);**
 - b) **Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti e altro (codice Inail 2197);**
 - c) **Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico (codice Inail 6322);**
 - d) **Costruzioni di autoveicoli e di rimorchi (codice Inail 6411);**
 - e) **Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (codice Inail 6581);**
 - f) **Elettrodomestici (codice Inail 6582)**

I beneficiari

- ✓ Le lavorazioni ricomprese nell'**elenco allegato al dlgs 67/2011**:
 - g) Altri strumenti ed apparecchi (codice Inail 6590);
 - h) Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori (codice Inail 8210);
 - i) Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (codice Inail 8230).

- ✓ Sono **esclusi** gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità

Il beneficio a regime

- ✓ I lavoratori dipendenti aventi diritto conseguono il diritto al trattamento pensionistico con una **età anagrafica ridotta** di tre anni ed una **somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta** di tre unità rispetto a quanto stabilito nella Tabella B, legge 247/2007

Cosa prevede la Tabella B della legge 247 del 2007		
Periodo	Età anagrafica + anzianità contributiva (cd. Quota)	Età anagrafica minima
Dal 2013	97	61
Come cambia la norma per effetto del dlgs 67 del 2011		
Dal 2013	94	58

- ✓ Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi legati alla **speranza di vita** (articolo 12 della legge 122 del 2010)

Il beneficio in via transitoria

- ✓ È previsto un **regime transitorio** valido per i lavoratori dipendenti che conseguono il diritto al trattamento pensionistico nel periodo 2008-2012;
- ✓ Il riferimento per il calcolo del beneficio è alle **Tabelle A e B** della legge 247/2007

Come cambia la Tabella A della legge 247 del 2007

Periodo	Età anagrafica	Nuova età anagrafica richiesta
Da 01/07/2008 a 30/06/2009	58	57

Come cambia la Tabella B della legge 247 del 2007

Periodo	Quota legge 247/2007	Quota dlgs 67/2011	Età anagrafica legge 247/2007	Età anagrafica dlgs 67/2011
Il semestre 2009	95	93	59	57
2010	95	94	59	57
2011	96	94	60	57
2012	96	94	60	57

Il beneficio: norme particolari

- ✓ Per i **lavoratori notturni a turni** per almeno sei ore, con un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti di accesso al diritto al trattamento pensionistico dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito dell'età anagrafica non può superare:
 - un anno, se i giorni lavorativi sono da 64 a 71;
 - due anni, se i giorni lavorativi sono da 72 a 77.
- ✓ Nel calcolo del beneficio si considera il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo minimo previsto dalla norma

Il beneficio: norme generali

- ✓ Sono fatte salve le **norme di miglior favore** per l'accesso anticipato al pensionamento;
- ✓ I benefici, in termini di riduzione di età anagrafica e della somma fra età anagrafica ed anzianità contributiva, spettano con effetto dalla prima decorrenza utile successiva alla **data di cessazione** del rapporto di lavoro;
- ✓ È previsto un **meccanismo di salvaguardia** (articolo 3, dlgs 67/2011), in base al quale è possibile il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico, nel caso in cui le domande sono superiori alle **disponibilità finanziarie** (articolo 7, dlgs 67/2011)

La presentazione della domanda (articolo 2)

Raggiungimento requisiti	Scadenza presentazione domanda
Entro il 31 dicembre 2011	Entro il 30 settembre 2011
A decorrere dal 1° gennaio 2012	Entro il 1° marzo dell'anno di maturazione

- ✓ In caso di ritardo nella presentazione della domanda, vi è una posticipazione del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato

Ritardo nella presentazione	Diritto al pensionamento posticipato di
Ritardo inferiore al mese	Un mese
Ritardo fra un mese e due	Due mesi
Ritardo di tre mesi ed oltre	Tre mesi

La presentazione della domanda (articolo 2)

- ✓ La **domanda**, con allegati copia o estratti dalle documentazioni e degli elementi di **prova** dell'attività svolta **in data certa** è presentata all'Istituto previdenziale in cui si è iscritti; fanno fede:
 - prospetto di paga; libro matricola, registro di impresa ovvero libro unico del lavoro; libretto di lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo (nazionale, territoriale, aziendale) e il livello di inquadramento; ordini di servizio; schemi di turnazione; registri presenze; atti di affidamento incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria; comunicazioni agli organi competenti; carta di qualificazione del conducente; documento di valutazione del rischio; comunicazione o dichiarazione di assunzione; altra documentazione equipollente;
 - il **datore di lavoro** è obbligato a rendere disponibile questa documentazione
- ✓ In caso di **esito positivo** della domanda, l'Istituto previdenziale comunica la prima decorrenza utile che resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento

Le modalità attuative (articolo 4)

- ✓ È atteso un **decreto ministeriale** (Lavoro e Politiche sociali, di concerto con Economia e Finanze e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative) per disciplinare:
 - l'attività di monitoraggio delle pensioni erogate;
 - l'accertamento della documentazione prodotta;
 - le comunicazioni al lavoratore interessato;
 - i criteri per le verifiche ispettive;
 - l'utilizzo delle informazioni raccolte;
 - le modalità di rilevazione degli elementi di prova in data certa;
 - l'individuazione dei criteri di priorità nella accettazione delle domande;
 - le forme di collaborazione fra gli enti previdenziali

Gli obblighi di comunicazione (articolo 5)

- ✓ Il **datore di lavoro** è obbligato a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e al competente Istituto previdenziale l'effettuazione di lavoro notturno:
 - l'obbligo scatta se il **lavoro notturno** è continuativo o compreso in regolari turni periodici (almeno sei ore per un minimo di giorni lavorativi pari a 78 - maturazione requisiti fra 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 – o a 64 – maturazione dei requisiti dal 1° luglio 2009);
 - la comunicazione è in via telematica ed è annuale;
- ✓ Il datore di lavoro, che svolge le attività comprese nell'allegato al presente decreto legislativo, contraddistinte dai **codici Inail** riportati nei lucidi 6 e 7, è tenuto a comunicare l'inizio attività **un mese prima** alla Direzione provinciale del lavoro e al competente Istituto previdenziale:
 - in sede di prima applicazione, la comunicazione è **entro 30 giorni** dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La mancata comunicazione comporta una **sanzione** da 500 a 1.500 euro

Disposizioni sanzionatorie (articolo 6)

- ✓ Se i benefici sono stati ottenuti presentando **documentazione non veritiera**, il lavoratore è soggetto:
 - alla revoca del trattamento pensionistico;
 - a restituire le somme ottenute;
 - a subire le eventuali sanzioni penali, se il fatto costituisce reato (truffa allo Stato).
- ✓ Chi ha fornito documentazione falsa:
 - è tenuto, a titolo di sanzione, a versare all'Istituto previdenziale una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato;
 - a subire le eventuali sanzioni penali, se il fatto costituisce reato.
- ✓ La **verifica della veridicità** della documentazione presentata spetta al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e degli Istituti previdenziali interessati

La copertura finanziaria (articolo 7)

Ammontare	Decorrenza
312 milioni di euro	Per l'anno 2011
350 milioni di euro	Per l'anno 2012
383 milioni di euro	Dall'anno 2013

- ✓ La copertura finanziaria è assicurata dalla dotazione dell'apposito **Fondo stabilito con la legge 247/2007**, all'articolo 1, comma 3, lettera f:
 - tale Fondo prevedeva anche una copertura finanziaria per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente di 83 e 200 milioni